



PRIVACY E LAVORO Controlli, come gestire i dati Gps

Aldo Bottini ▶ pagina 38



RICERCA E INNOVAZIONE Ultimo appello per i fondi Horizon

Maria Adele Cerizza ▶ pagina 39

Agevolazioni. Circolare del ministero Sviluppo e delle Entrate - La chance-integrativa per i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni sul passato

Credito R&S senza distinzioni

Dal 2017 beneficio per gli addetti alla ricerca e non solo per chi è altamente qualificato

Giacomo Albano
Francesco Leone

Via libera al credito ricerca e sviluppo in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca, a prescindere dal titolo di studio. A partire dal 2017 rientrano pertanto a pieno titolo nell'agevolazione, sia le spese per il personale «altamente qualificato» che «non altamente qualificato» inteso non solo quale personale «tecnico» in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma come personale che svolge attività connesse con l'attività di ricerca. È quanto emerge dalla circolare 13/E/2017 emanata da Entrate e Mise.

La modifica consente di superare la normativa preveniente che peraltro aveva già formato oggetto di un'interpretazione estensiva da parte delle Entrate, che avevano fatto rientrare le spese per il personale «tecnico» nella categoria delle «competenze tecniche» (circolare 5/E/2016).

Dal 2017, venendo meno la necessità che il personale addetto alla ricerca debba essere «altamente qualificato» non occorre più distinguere il costo sostenuto per il «personale altamente qualificato» da quello «non alta-

mente qualificato». Resta ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l'oggetto della ricerca e pertanto non siano i costi indirettamente connessi all'attività di ricerca (personale con mansioni commerciali, amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).

Un'altra novità è che il credito d'imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, quindi anche per gli strumenti di laboratorio e le «competenze tecniche» per le quali era precedentemente prevista la misura del 25 per cento.

LA TRANSAZIONE Entrate e Google verso l'accordo

Sembra sempre più vicina la transazione tra l'agenzia delle Entrate e Google. L'intersperanza evasione fiscale della multinazionale potrebbe concludersi su una cifra intorno ai 200 milioni. Una tendenza che coinvolge anche la società di Milano con l'indagine di Giuseppe manager di Google. La omessa dichiarazione

La seconda parte della circolare affronta poi numerosi dubbi emersi in sede di prima applicazione della disciplina, chiarendo che - in presenza di eventuali comportamenti difformi - la regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento dell'importo già indebitamente utilizzato in compensazione (oltre gli interessi). Se con i nuovi chiarimenti emergessero nuovi crediti l'impresa potrà presentare l'integrativa.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Quotidiano del Fisco



BILANCI
Relazione sulla gestione aggiornata alle modifiche
di Franco Roscini Vitali

Il decreto legislativo 139/2015, nell'introdurre nel Codice civile le nuove norme di redazione del bilancio, non ha apportato novità circa il contenuto della relazione sulla gestione, eccettuata l'abolizione dell'obbligo di illustrare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, «traslocati» nella nota integrativa con informazione più ampia. Tuttavia, il contenuto della relazione ai bilanci 2016 recepisce, indirettamente, le novità relative alla redazione del bilancio.

ADEMPIMENTI
Il Mud si presenta entro il 2 maggio

di Paola Ficca

Scade martedì 2 maggio il termine entro il quale presentare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2016 e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato nello stesso anno. L'obbligo di presentazione del Mud, quest'anno, l'originale termine del 30 aprile è festivo al pari del 1° maggio. Entro questo termine, però, occorre anche effettuare una serie di pagamenti legati alla gestione dei rifiuti, e precisamente: diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, iscrizione per l'anno in corso al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in modo agevolato e contributo Sistri relativo al 2017.

L'ANALISI
Il corrispettivo pattuito non assume rilevanza

di Andrea Basi e Antonio Tomassini

Con riferimento all'applicazione dell'agevolazione alle imprese residenti che svolgono attività di R&S sulla base di contratti stipulati con soggetti residenti nell'Ue o nello See o in Paesi «collaborativi» sotto il profilo dello scambio d'informazioni, la circolare 13/E/2017 chiarisce che tali imprese, ammesse a godere dell'agevolazione grazie alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, potranno usufruire del credito d'imposta in base ai costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo a favore della committenza, a nulla rilevando i corrispettivi pattuiti. Tali costi saranno imputati al periodo d'imposta di effettivo sostenimento secondo quanto disposto dall'articolo 109 del Tuir.

Bilanci. Versamenti entro il 30 giugno

Rivalutazione beni con doppia aliquota ed effetti rinviati

Gian Paolo Tosoni

Rivalutazione dei beni d'impresa con imposta sostitutiva del 16% o 12% e versamento in una unica soluzione entro il 30 giugno 2017, ma con effetti rinviati al terzo esercizio successivo.

L'agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 14/E del 27 aprile 2017 con la quale fa il punto sulla procedura della rivalutazione dei beni dell'impresa per effetto della riapertura dei termini contenuta nei commi da 556 a 563 dell'articolo 1 della legge 232/2016.

Questa procedura di rivalutazione era prevista anche lo scorso anno con le medesime modalità. Essa riguarda i beni ammortizzabili e non, quali i fabbricati strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali. Le immobilizzazioni immateriali rivalutabili sono costituite dai diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili). Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (articolo 2359 del Codice civile). Non sono invece oggetto di rivalutazione i beni merce oggetto della attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali nonché le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Possono usufruire questa rivalutazione tutti i soggetti che rientrano nel reddito di impresa compresi gli enti non commerciali ed anche le imprese in contabilità semplificata. Con riferimento alle società di capitali e cooperative si ricorda che sono esclusi i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve risultare dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a condizione che il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2017 (prima la legge non era vigente). A questo proposito in presenza di conferimenti in regime di neutralità fiscale (articolo 176 del Tuir) le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; quindi un conferimento in neutralità eseguito nel 2016 non inibisce la rivalutazione.

I metodi di rivalutazione che sono obbligatori per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea sono quelli in uso da sempre (Dm 162/2001), ovvero rivalutazione sia del costo storico che del fondo di ammortamento, oppure rivalutando solo i valori dell'attivo oppure riducendo l'ammontare dei fondi. La diversa scelta produce effetti differenziali relativamente agli am-

montamenti sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Questa rivalutazione produce effetti civilistici solo se effettuata anche fiscalmente mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; l'imposta sostitutiva si applica sui maggiori valori iscritti in bilancio. Possibile l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con l'imposta del 10%. L'imposta sostitutiva è versata in una unica soluzione entro il termine del versamento del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita.

Gli effetti sono rinviati al terzo periodo di imposta successivo, e quindi dal 2019, relativamente alla cessione o destinazione a finalità estranee dell'impresa, il maggior valore fiscale è riconosciuto dal quarto anno.

I CONTENUTI
Confermata la disciplina precedente. La rivalutazione produce effetti civilistici solo se effettuata anche fiscalmente

Agevolazioni/2. L'Agenzia estende la possibilità a chi rettifica la dichiarazione sul Comune in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività ma non è riuscito ad avviarla

Prima casa, bonus salvo se si sposta la residenza

Angelo Busani

Chi compra la «prima casa» dichiarando che l'abitazione oggetto di acquisto si trova nel Comune dove l'acquirente svolge la sua attività lavorativa, può rettificare questa dichiarazione, in un atto successivo, affermando che la casa è ubicata nel Comune in cui l'acquirente intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito.

È quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017, nella qua-

le è stato preso in esame il caso di un avvocato che, dopo aver aperto uno studio in un dato Comune, nella prospettiva di lavorare per un certo cliente, ma avendo poi «perso» il cliente in questione, aveva chiuso lo studio senza avervi mai operato. Ebbene, appena aperto lo studio professionale, l'avvocato aveva anche comprato un'abitazione nello stesso Comune, chiedendo l'agevolazione «prima casa» e fondandola sulla dichiarazione di svolgere la propria attività in quel Comune.

L'avvocato ha chiesto alle Entrate se l'agevolazione avrebbe potuto essere mantenuta sostituendo (con stipula di un nuovo atto notarile) la dichiarazione di svolgere la propria attività lavorativa in quel Comune con la dichiarazione di voler trasferire la propria residenza in detto Comune. Tra le condizioni per ottenere l'agevolazione «prima casa» vi è infatti anche quella che attiene alla connessione tra l'ubicazione della casa e il luogo in cui l'acquirente vive od opera; più precisamente, il

beneficio fiscale può essere richiesto da chi:

- già risiede nel Comune ove è collocata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato;
 - si impegna ad andare a risiedere entro 18 mesi in tale Comune;
 - lavora o studia nel Comune.
- Se su uno questi aspetti venga rilasciata in rogito una **dichiarazione mendace** o non si mantenga, successivamente al rogito, l'impegno al trasferimento della residenza, il fisco recupera la maggiore imposta con gli interessi di

mora e irroga una sanzione pari al 30% di detto maggior importo.

Non è dunque infrequente il caso di chi, effettuata una di tali dichiarazioni, si trovi poi nelle condizioni di beneficiare dell'agevolazione «prima casa» per ragioni diverse da quella dichiarata nel contratto di acquisto. Il fisco, in questi casi, è benevolo, e consente cambiamenti di rotta.

La Risoluzione n. 53/E fa infatti il paio con quanto il Ministero dell'Economia ha dichiarato, pochi giorni fa (si veda il Sole 24 ore del 13

aprile scorso), nel question time n. 5-1109 presso la commissione Finanze della Camera, che il contribuente beneficia comunque dell'agevolazione «prima casa» se, dopo aver dichiarato nel rogito l'intenzione di trasferire la propria residenza entro 18 mesi, mediante un atto integrativo del rogito attesti che, alla data del rogito, egli in effetti svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune ove è ubicata la casa di acquisto agevolato. E ciò, per esempio, nel caso in cui il contribuente, per le più svariate ragioni, non voglia o non possa più effettuare il trasferimento della sua residenza.

TI RENDIAMO SEMPLICE L'ATTIVITA'

Scopri di più su fatturaelettronica.zucchetti.it

SOFTWARE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

Scegli di scambiare **fatture elettroniche** non più solo con la PA, ma **anche tra aziende, partite iva e professionisti**, usufruendo di importanti vantaggi.

Nuovo servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA

VELOCIZI
il processo di fatturazione

RISPARMI
tra 7,50€ e 11,50€ a fattura*

RIDUCI AL MINIMO
le attività manuali e il rischio di errori

OTTIENI RIMBORSI IVA
più velocemente

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

* Politecnico di Milano